

PROCEDURA ANTI MARKET ABUSE			
DOCUMENTO		TIPO	
CODICE	TITOLO	Gestione	Registrazione
PAMA-02	Trattamento delle informazioni riservate e privilegiate	X	

Emesso da	Data	Verificato da	Data	Approvato da	Data
Amministratore Delegato	MAG. '09	Organismo di Vigilanza	MAG. '09	Consiglio di Amministrazione	MAG. '09
Paolo Morfino		Fabrizio Meo		Giuseppe Morfino	
Distribuzione					
Intera organizzazione					

Versione	Data	Modifiche
1.0	15 maggio 2009	Emissione



1. Scopo

Il presente regolamento (“Regolamento”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. (di seguito anche solo “Fidia” o la “Società”) nella riunione del 15 maggio 2009 è finalizzato a disciplinare la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e privilegiate e le procedure da osservare per la comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società e le società dalla stessa controllate ai sensi de D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico della Finanza – TUF) e, più in generale, della disciplina intesa alla prevenzione e repressione degli abusi di mercato (*market abuse*).

Il Regolamento è componente essenziale del sistema di controllo interno di Fidia ed è collegato alla procedura relativa alla “Tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate”.

Il Regolamento è altresì parte integrante del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231.

2. Fonti

Il Regolamento è formulato avendo riguardo a:

- art. 114 e ss. del Testo Unico della Finanza;
- art. 65 bis e ss. Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (Regolamento Emittenti);
- sezione IA.2.9 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A;
- comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28-3-2006 “Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato - Raccomandazioni e chiarimenti”;
- guida per l’informazione al Mercato predisposta dal Forum ref. sull’informativa societaria.

-

3. Definizioni

Informazione Riservata: è considerata informazione riservata la conoscenza di un progetto, una proposta, un’iniziativa, una trattativa, un’intesa, un impegno, un accordo, un atto o un fatto attinente la sfera di attività di Fidia e delle società controllate, che non sia di dominio pubblico e che non possenga ancora i requisiti per essere classificata come



Informazione Privilegiata ai sensi della definizione che segue, pur avendone le potenzialità.

Informazione Privilegiata: è considerata informazione privilegiata, un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari a cui l'informazione si riferisce.

4. Destinatari

Tutti i componenti degli organi sociali e i dipendenti di Fidia che hanno accesso a Informazioni Riservate e/o Informazioni Privilegiate sono tenuti al rispetto del Regolamento.

Sono altresì tenuti al rispetto del presente regolamento, che verrà loro comunicato quale specifica istruzione aziendale, gli organi sociali ed i dipendenti delle società controllate da Fidia.

5. Regole di comportamento per il trattamento di informazioni riservate

I dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci di Fidia e delle sue controllate sono tenuti a mantenere la segretezza circa le Informazioni Riservate e ad utilizzarle esclusivamente per l'espletamento dei compiti di servizio, nonché a proteggerle al fine di evitarne ogni uso improprio e non autorizzato.

La comunicazione a terzi di Informazioni Riservate al fine di conseguire pareri, valutazioni, risposte a quesiti, deve essere limitata agli elementi strettamente necessari e dietro sottoscrizione di appositi accordi di riservatezza.

Fermo quanto sopra, la gestione e la comunicazione all'interno dell'azienda delle Informazioni Riservate è rimessa alla responsabilità dei seguenti soggetti:

- Direttore della divisione macchine;
- Direttore della divisione controlli;
- Direttore della divisione service;



- Direttore della ricerca e del controllo di gestione;
- Direttore commerciale divisione macchine;
- Direttore amministrativo e finanziario.

Gli stessi ne assicurano la riservatezza e la confidenzialità, interfacciandosi per qualunque questione relativa al loro trattamento e/o divulgazione esclusivamente con l'Investor Relator.

6. Linee Guida per l'identificazione di Informazioni Privilegiate

E' Informazione Privilegiata un'informazione che:

- i) ha carattere preciso vale a dire:
 - si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o
 - si riferisce a un evento verificatosi ovvero
 - si riferisce a un complesso di circostanze che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o
 - si riferisce a un evento che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà
 - possiede un grado di specificità tale da consentire di valutare in maniera concludente l'effetto di detti eventi o complessi di circostanze sui prezzi degli strumenti finanziari;
- ii) se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari e cioè, presumibilmente, un investitore ragionevole la utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Ai fini dell'informativa al mercato, è altresì necessario che l'informazione privilegiata possa essere riferibile e cioè giuridicamente imputabile a Fidia o alle sue società controllate; essa deve cioè riguardare circostanze o eventi, sebbene non ancora formalizzati, per i quali è stato concluso il relativo iter decisionale o di accertamento secondo i procedimenti previsti dalle disposizioni normative, regolamentari e legali applicabili e dalle regole di corporate governance proprie della Società.

In base a quanto sopra si può ritenere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, che costituiscano Informazioni Privilegiate:



- ingresso in, o ritiro da, un settore di business;
- dimissioni o nomina di consiglieri d'amministrazione o di sindaci;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale o emissione di warrant;
- emissione di obbligazioni e altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
- perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto;
- operazioni di fusione o scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi di ammontare superiore a 5.000.000 di Euro o al 10% del fatturato totale di gruppo relativo all'esercizio precedente a quello in cui avvengono le transazioni considerate;
- conclusione di processi relativi a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali rilevanti per l'operatività e/o la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- cambiamenti nel personale strategico della società;
- operazioni sulle azioni proprie;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- operazioni con parti correlate non rientranti nella normale operatività commerciale della Società, di ammontare superiore a 1.000.000 di Euro¹;
- dati o situazioni contabili periodiche;
- dati contabili destinati ad essere riportati nel bilancio civilistico, consolidato, nelle relazioni semestrale e trimestrale;
- proposta di distribuzione dividendi o acconti dividendi;
- riduzione significativa del valore degli immobili;
- distruzione fisica di merci non assicurate di ammontare superiore a 250.000 Euro;
- decremento o incremento nel valore degli strumenti finanziari in portafoglio;
- introduzione di processi o produzioni innovativi;
- insorgere di responsabilità o di cause per danni ambientali;

¹ Ai fini della presente procedura si intende per normale operatività commerciale la vendita di macchine e prodotti della Società ovvero la prestazione di servizi di manutenzione e assistenza riguardo ai predetti prodotti. Con riferimento alle operazioni con parti correlate, si intendono rientranti nella normale operatività commerciale le transazioni di cui sopra, qualora vengano concluse secondo i termini previsti nell'Intercompany Manual..



- rilevanti mutamenti nella politica degli investimenti.

Eventi quali le manifestazioni, anche bilaterali, di intenti, l'approvazione di progetti, le trattative e ogni comportamento negoziale e non, finalizzati alla conclusione di un'operazione sono oggetto di comunicazione se si è in presenza congiuntamente di:

- segnali inequivocabili del fatto che, nonostante l'adozione di procedure idonee a mantenere la confidenzialità delle informazioni relative agli eventi in questione, non risultino rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di chi sia venuto a conoscenza di tali informazioni;
- fondati motivi per presumere un esito positivo delle operazioni di cui tali eventi costituiscono fasi iniziali o intermedie.

Nella comunicazione si avrà cura di evidenziare l'incertezza sull'esito finale degli eventi.

Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, non costituiscono informazione privilegiata le informazioni con valenza meramente promozionale quali:

- o la comunicazione al mercato di annunci concernenti lo studio di nuovi prodotti senza che sussistano ancora attendibili prospettive commerciali;
- o l'annuncio di generici accordi di partnership o commerciali;
- o la comunicazione al mercato di informazioni concernenti meri propositi;
- o gli eventi che in base a valutazioni di natura probabilistica e prudenziale non hanno requisiti tali da far ragionevolmente prevedere che si verificheranno;
- o eventi i cui aspetti qualificanti non sono ancora definiti.

Qualora sussistano ragionevoli dubbi circa l'effettiva idoneità delle informazioni ad influenzare sensibilmente l'andamento delle quotazioni, Fidia deve in presenza degli altri elementi caratterizzanti l'informazione quale privilegiata provvedere alla sua diffusione.

Non è ammesso diffondere informazioni che per la loro incompletezza impediscano al mercato di apprezzare gli effetti dell'evento sul prezzo degli strumenti finanziari.

7. Regole di comportamento per il trattamento di Informazioni Privilegiate

I dirigenti, dipendenti, amministratori e sindaci della Società e delle sue controllate sono tenuti a mantenere la segretezza circa le Informazioni Privilegiate e trattare tali informazioni solo nell'ambito di quanto previsto nel presente Regolamento adottando ogni



cautela necessaria affinché la circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere privilegiato delle stesse.

I soggetti sopra indicati sono tenuti a comunicare l'Informazione Privilegiata unicamente all'Investor Relator al fine di consentirgli di adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato di seguito precisati.

Prima della diffusione dei comunicati stampa, come di seguito specificato, nessuna dichiarazione potrà essere rilasciata da parte dei soggetti sopra indicati riguardo ad Informazioni Privilegiate.

Gli stessi sono inoltre tenuti a considerare l'Investor Relator quale unico interlocutore aziendale a cui rivolgersi in caso di dubbi circa la qualificazione di un'informazione come privilegiata ai sensi della presente procedura.

8. Comunicazione al mercato

In presenza di Informazioni Privilegiate allo stesso comunicate ai sensi del paragrafo 7 che precede, l'Investor Relator redige un comunicato stampa ai sensi di quanto previsto alla Sezione I.A2.9 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Prima della sua diffusione, tale comunicato deve essere approvato da uno degli Amministratori Delegati.

Resta inteso che ai sensi dell'art. 154 bis, comma 2, del TUF, le comunicazioni, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.

Una volta approvato, il comunicato stampa è diffuso dall'Investor Relators alla Consob e alla Borsa Italiana tramite NIS, secondo quanto previsto dall'articolo 2.7.1 del Regolamento di Borsa e all'articolo 2, sezione IA 2.10 delle Istruzioni a tale Regolamento.

Il circuito NIS ritrasmette il comunicato alle agenzie di stampa collegate.



L'Investor Relator verifica il buon fine della trasmissione dei comunicati alla Consob e alla Borsa Italiana, accertandosi della ricezione dell'avviso di ricevimento emesso dal circuito NIS.

L'Investor Relator trasmette inoltre il comunicato stampa all'ufficio preposto per la tempestiva pubblicazione sul sito internet della società¹. Il comunicato rimane disponibile sul sito internet per almeno due anni.

Ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e Borsa Italiana almeno 15 minuti prima della sua diffusione.

9. Principi e requisiti per la comunicazione al mercato di informazioni privilegiate

a) Chiarezza

La divulgazione di Informazioni Privilegiate deve avvenire mediante comunicato stampa che contiene gli elementi idonei a consentire la valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati. L'informativa contiene gli elementi necessari per garantire la compiuta e corretta rappresentazione delle connotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'evento o del complesso di circostanze cui si riferisce l'informazione privilegiata stessa.

b) Coerenza

Fidia è inoltre tenuta a comunicare al pubblico ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note.

In presenza di informazioni privilegiate precedentemente diffuse, il comunicato è strutturato in modo da consentire al mercato di valutare l'evoluzione nel tempo del complesso di circostanze o degli eventi che ne costituiscono l'oggetto mediante adeguati aggiornamenti e collegamenti con le informazioni privilegiate precedentemente diffuse.

c) Simmetria informativa

¹ Ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento Emittenti, la pubblicazione sul sito internet deve avvenire entro l'apertura del mercato nel giorno successivo a quello della sua diffusione.



La divulgazione delle Informazioni Privilegiate dovrà essere effettuata in modo completo tempestivo ed adeguato evitando possibili asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano alterare l'andamento dei titoli quotati.

A tale proposito la comunicazione in Assemblea di Informazioni Privilegiate è consentita soltanto se preventivamente esse sono comunicate al mercato. In caso di diffusione involontaria in assemblea di Informazioni Privilegiate, queste vengono tempestivamente comunicate al mercato.

Se in presenza di notizie non diffuse dalla Società concernenti la sua situazione patrimoniale, economica o finanziaria, operazioni di finanza straordinaria ad esso relative ovvero l'andamento dei suoi affari (così detti *rumors*), il prezzo degli strumenti finanziari varia in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, Fidìa, ove interessato dalle predette notizie, pubblica, senza indugio un comunicato con il quale informano il mercato sulla veridicità delle notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa.

d) *Tempestività*

L'informativa al mercato è diffusa senza indugio in connessione al verificarsi degli specifici eventi o complessi di circostanze correlati.

In ogni caso a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'informativa al mercato è diffusa senza indugio:

- nel giorno della riunione del Consiglio di amministrazione relativamente alle delibere sulle operazioni *price sensitive*, sulle situazioni trimestrali, semestrali e sui preconsuntivi, sulle materie oggetto di approvazione dell'assemblea e sull'esecuzione di fasi rilevanti di operazioni già approvate;
- nel giorno dell'assemblea che delibera sulle materie all'ordine del giorno;
- nel giorno di stipula degli accordi e delle transazioni con terzi e con società del gruppo Fidìa. E' possibile far riferimento alla sottoscrizione del preliminare d'intesa quando possiede una connotazione di sostanziale definitività e la sua efficacia è subordinata solo al compimento di adempimenti specifici o concordati tra le parti (conclusione di due diligence, approvazione dell'operazione da parte delle Autorità competenti, etc.), del cui esito sarà data comunicazione;



- nel giorno in cui, secondo principi di correttezza e buona fede, sia ragionevole prevedere che si verificherà l'esecuzione dell'operazione *price sensitive*, pur non essendo stata assunta in una decisione formale;
- nel giorno in cui si tengono incontri tra Fidia e giornalisti, analisti finanziari e investitori istituzionali nel caso in cui siano fornite informazioni *price sensitive* non diffuse in precedenza al mercato;
- nel giorno in cui si verificano variazioni consistenti nel prezzo delle azioni Fidia S.p.A. in controtendenza rispetto al mercato, se il giorno precedente sono state diffuse al pubblico da soggetti non appartenenti alla Società, informazioni non rese pubbliche in precedenza da Fidia S.p.A., sull'attività o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale nonché sugli altri eventi oggetto di comunicazione;
- simultaneamente al momento in cui Fidia o una persona che agisca in suo nome o per suo conto, comunicano nel normale esercizio della loro attività Informazioni Privilegiate ad un terzo che non sia soggetto a obblighi di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale ovvero senza indugio se la divulgazione non è avvenuta in maniera intenzionale;
- nel giorno in cui durante la fase di pre-apertura dei mercati o dopo la loro chiusura siano diffuse da soggetti non appartenenti a Fidia notizie non di pubblico dominio qualificabili come privilegiate.

10. Rapporti con gli investitori istituzionali, azionisti privati e la stampa

Nel rispetto della disciplina di cui al presente Regolamento, gli Amministratori Delegati si adoperano attivamente per favorire il dialogo con gli azionisti privati e con gli investitori istituzionali, tramite l' Investor Relator.

Ogni rapporto con organi di stampa o con analisti finanziari ed investitori istituzionali, da parte di dirigenti e dipendenti della Società e delle sue controllate, finalizzato alla divulgazione di documenti ed informazioni di carattere aziendale, dovrà essere espressamente autorizzato dagli Amministratori Delegati ed avvenire esclusivamente per il tramite dell'Investor Relator.

Fermo restando quanto previsto all'art. 9 supra, in caso di organizzazione o partecipazioni ad incontri con analisti finanziari o operatori di mercato, da parte della Società o delle sue controllate, Fidia, per il tramite dell'Investor Relator, deve:



- a) comunicare anticipatamente alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. data, luogo e principali argomenti dell'incontro e trasmettere alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi;
- b) aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, di pubblicare, ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati.

Nel caso i documenti e le informazioni contengano riferimento a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, di investimento ecc.) i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dai responsabili delle competenti funzioni.

E' fatto assolutamente divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate che non siano state inserite preventivamente in comunicati stampa comunicati ai sensi dell'articolo 9 di cui al presente Regolamento.

11. Diffusione di informazioni mediante la rete internet

Le regole volte ad assicurare l'integrità del mercato, ed in particolare quelle che reprimono la diffusione di notizie non corrette, nonché la comunicazione e l'utilizzazione di Informazioni Privilegiate, trovano applicazione anche con riferimento alle informazioni diffuse attraverso Internet.

Pertanto per la diffusione di Informazioni Privilegiate tramite internet occorre:

- riportare i dati e le notizie nelle pagine web secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione della comunicazione finanziaria agli investitori;
- indicare in chiaro, in ciascuna pagina web, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
- assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze;



- diffondere, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito;
- citare sempre la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
- mettere a disposizione del pubblico tramite Internet i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicurare che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
- indicare, riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori.

12. Ritardo nelle comunicazioni al mercato

La Società può, sotto la propria responsabilità, e al fine di non pregiudicare un proprio legittimo interesse, ritardare la comunicazione al mercato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 66 bis del Regolamento Emittenti, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che la stessa società sia in grado di garantirne la riservatezza.

Sono circostanze rilevanti ai sensi del presente articolo quelle in cui la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte della Società ovvero, può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.

Nel ritardare la comunicazione al pubblico, la Società dovrà controllare l'accesso alle informazioni stesse al fine di assicurarne la riservatezza mediante l'adozione di efficaci misure che consentano:

- di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni;



- di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni:
- l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora la società non sia stata in grado di assicurarne la riservatezza.

La decisione di ritardare la comunicazione dovrà essere assunta dal Consiglio di Amministrazione o dagli Amministratori Delegati di Fidia e comunicata senza indugio alla Consob indicando le motivazioni e connesse circostanze.

13. Sanzioni

L'inosservanza degli obblighi prescritti dalla presente procedura da parte dei soggetti che rivestano la carica di amministratore o sindaco o che svolgano funzioni di direzione nella Società o nelle società controllate potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze. Qualora gli amministratori o i direttori rivestano contestualmente la qualità di dipendenti della Società o di società controllate, si applicano anche le seguenti disposizioni .

L'inosservanza degli obblighi prescritti dalla presente procedura da parte dei soggetti che siano dipendenti della Società o delle società controllate potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale responsabilità disciplinare. I provvedimenti disciplinari sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed alla intenzionalità dell'infrazione, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni previste.

La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da violazioni della presente procedura da parte dei soggetti tenuti alla sua osservanza.

14. Entrata in vigore

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il 15 maggio 2009 e con tale approvazione entra in vigore.